

## Soluzioni per far valere le esenzioni e superare le criticità dei rimborsi

# Come evitare il contributo Coou in assenza del presupposto "impositivo"

*In questa prima nota sulle problematiche legate al contributo obbligatorio che grava sui lubrificanti, l'avvocato **Bonaventura Sorrentino** e l'avvocato **Emanuela Pasca** esaminano una serie di soluzioni che, sulla falsariga di procedure già applicate in altre fattispecie, potrebbero essere adottate da chi ha i presupposti per evitare di versare il contributo e di sottoporsi a pratiche di rimborso attualmente ostacolate dalla mancata approvazione del nuovo statuto del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (v. Staffetta 20/1).*

Per quanto possa essere in taluni casi relativa l'incidenza del contributo Coou sui lubrificanti sulle finanze degli operatori del settore, in tempo di crisi è cosa buona riflettere sulle possibilità di evitare esborsi "ad interim", in assenza del presupposto che legalmente obbliga al versamento.

È dunque tempo di provare a riflettere per individuare una giusta e pratica soluzione, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti.

Ci riferiamo al contributo Coou versato per la commercializzazione di olio lubrificante bianco destinato alla produzione di cosmetici, lucidanti e prodotti simili, prodotti dunque che non addiveranno mai alla condizione di olio usato, nonché a quanto corrisposto per lubrificanti successivamente esportati.

Notoriamente, per quanto stabilito dal decreto ministeriale del 17 febbraio 1993, in materia di "Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati", sono soggetti al pagamento del contributo gli oli lubrificanti di base e finiti, fiscalmente classificabili oli lubrificanti, immessi in consumo.

Per quanto disposto dalla fonte normativa richiamata, si considerano immessi in consumo gli oli lubrificanti all'atto del pagamento dell'imposta di consumo e in caso di esenzione, all'atto in cui gli oli lubrificanti vengono avviati alle destinazioni agevolate.

Non si considerano pertanto immessi in consumo gli oli lubrificanti destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti.

Quello che si vuole evitare è che, da un lato, i produttori di oli lubrificanti si vedano costretti a versare il contributo in questione anche per le vendite di prodotti esenti, con conseguenziale addebito ai loro clienti e dall'altro che il Coou debba poi essere obbligato a rimborsare le somme indebitamente percepite.

Ancora più chiaramente si vuole evitare che essendo riconosciuta, per espressa disposizione di legge, la non assoggettabilità al regime contributivo per gli oli lubrificanti destinati ai suddetti usi, gli operatori del settore siano costretti ad effettuare un pagamento indebito e ad attendere i tempi di rim-

borso.

Certamente gli interessi contrapposti sono entrambi meritevoli di tutela: il Coou deve avere certezza che tutti i soggetti obbligati versino il contributo in questione, così come gli operatori del settore hanno il diritto di escluderlo nei casi normativamente esentati; nella pratica commerciale non è così semplice!

Con riferimento al Coou, una procedura di massima tutela del proprio diritto al contributo dovrebbe essere ovviamente orientata a prevedere l'incasso del contributo da parte del Coou con l'obbligo, in un momento successivo, di rimborsare le somme non dovute a coloro che hanno effettivamente subito il gravame.

Preliminarmente è necessario evidenziare che in molti casi, i produttori di cosmetici, lucidi, vernici ecc. non sono muniti di una licenza fiscale ai fini delle accise e dell'imposta di consumo, tale condizione comporta che gli stessi non sono autorizzati a ricevere olio lubrificante in sospensione di imposta; conseguenzialmente il loro fornitore di oli lubrificanti deve necessariamente trasferirgli il prodotto già immesso in consumo, ossia deve preventivamente provvedere al versamento dell'imposta e del relativo contributo al Coou, importo che verrà addebitato in fattura.

Si rende dunque necessario delineare una procedura per il rimborso, da parte del Coou, di quanto indebitamente versato; certo l'ipotesi più scontata è che quest'ultimo provveda direttamente al rimborso. Resta inteso che il rimborso andrebbe erogato al soggetto che effettivamente ha sostenuto l'onere finanziario e dunque non a chi ha venduto il prodotto ma a chi l'ha acquistato e utilizzato.

Tale sistema tutelerebbe l'ente con riferimento alle proprie finalità istituzionali, anche se forse qualche considerazione giuridica si potrebbe fare con riferimento alla disponibilità, seppure temporanea, delle somme non spettanti.

Alternativamente, la problematica potrebbe essere risolta "a monte", rendendo operativa, sin dal momento dell'immissione in consumo dell'olio lubrificante destinato alla produzione di prodotti cosmetici, la non assoggettabilità dello stesso al contributo di competenza del Consorzio.

Naturalmente la sussistenza dei re-

quisiti di legge, per poter usufruire dell'esclusione dall'obbligo di corrispondere il contributo, dovrà essere dimostrata mediante documentazione idonea a comprovare l'utilizzo del lubrificante acquistato da parte dell'acquirente del prodotto, in maniera tale che sia esclusa altresì qualsivoglia responsabilità da parte del produttore/fornitore del prodotto.

In particolare potrebbe essere risolutivo avvalersi dello strumento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Tale strumento, già diffusamente utilizzato in diverse fattispecie e riconosciuto altresì valido dall'Agenzia delle Dogane, consentirebbe l'adozione di una procedura sufficientemente snella che eviterebbe agli operatori di anticipare il costo del contributo oli usati e di attendere i tempi di un successivo rimborso.

In merito si richiama la prassi in uso con riguardo all'agevolazione dell'accisa riconosciuta sul gas naturale destinato alla combustione per usi industriali, tra cui rientrano le attività produttive di beni e servizi, le attività artigianali ed agricole, il settore alberghiero e della ristorazione.

In tali casi infatti, per poter usufruire dell'aliquota di accisa agevolata, il consumatore, ossia colui che acquista la fornitura di gas da destinare all'uso agevolato, presenta al proprio fornitore una dichiarazione con la quale specifica dettagliatamente l'uso cui è destinato il gas fornito.

Simile procedura potrebbe essere adottata anche per l'acquisto di oli lubrificanti da destinare alla produzione di prodotti diversi dai lubrificanti stessi.

Così facendo il fornitore sarebbe legittimato a cedere il prodotto precisando che si tratta di prodotto non assoggettabile al contributo oli usati ed essere dunque esonerato da qualsivoglia responsabilità.

Potrebbe prospettarsi il caso di acquisto di lubrificante da utilizzare promiscuamente, ossia olio che potrà essere impiegato in parte per la produzione di cosmetici ed in parte per la vera e propria lubrificazione di macchinari ed impianti.

In questo caso, sempre rifacendosi a procedure già adottate per altre fatti-

specie, potrebbe ipotizzarsi l'individuazione di parametri ben definiti che consentano di determinare preliminarmente e distintamente i quantitativi che saranno destinati ai diversi usi; ciò anche al fine di consentire in sede di verifica da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria preposti al controllo, l'appuramento dell'effettivo utilizzo del prodotto.

Altra questione che potrebbe determinare ipotesi di rimborso del contributo versato al Consorzio oli usati, potrebbe porsi con riguardo agli oli lubrificanti esportati.

Nel caso di esportazione o cessione intracomunitaria di oli lubrificanti, l'imposta di consumo non è infatti dovuta, pertanto, nel caso in cui vengano esportati o ceduti nell'ambito della CE prodotti per i quali l'imposta è già stata corrisposta, è possibile chiederne il rimborso.

In questi casi, la normativa di riferimento prevede l'assolvimento di diverse formalità connesse sostanzialmente

all'appuramento del trasferimento all'estero del prodotto.

L'Agenzia delle Dogane, effettuati gli opportuni controlli, riconosce al soggetto istante il rimborso di quanto corrisposto a titolo di imposta di consumo.

È da ritenersi che il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Dogane del diritto al rimborso possa essere considerato elemento sufficiente per consentire al medesimo operatore di richiedere la restituzione anche di quanto corrisposto a titolo di contributo al Consorzio oli usati.

Tale asserzione si giustifica per il fatto che l'amministrazione finanziaria a fronte di una richiesta di rimborso per esportazione/cessione intracomunitaria di olio lubrificante, prima di procedere all'effettiva erogazione del rimborso, effettua le opportune verifiche in merito all'effettiva uscita del prodotto dal territorio nazionale; pertanto, una volta riconosciuto il rimborso da parte dell'Agenzia, all'operatore non possono es-

sere sollevate ulteriori eccezioni in merito al diritto al rimborso anche di quanto corrisposto a titolo di contributo al consorzio oli usati, essendosi consolidato il presupposto di fatto per ottenerlo.

Sul punto appare opportuno evidenziare, altresì che, con l'introduzione del regime della telematizzazione, molte delle problematiche sorte in passato con riferimento a fittizie cessioni intracomunitarie/esportazioni potrebbero considerarsi risolte, in quanto l'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti sottoposti al regime accise/imposta di consumo accelera l'espletamento delle formalità e facilita il monitoraggio della circolazione dei suddetti prodotti.

Fatte queste considerazioni, sostanzialmente di principio, ci riserviamo di illustrare prossimamente specifiche problematiche giuridiche con riferimento sia alle procedure di rimborso che alla natura della detenzione ad interim del contributo in questione. ■

*Segue da pagina 10*

## La liberalizzazione del mercato del gas: forma, sostanza e comunicazione

secuzione di un'operazione annunciata con clamore. Nessuno ha imposto a Scaroni di unire tutte le attività regolate sotto il cappello di Snam (sul cui capo pendeva la disposizione di cui sopra) e oggi non può avanzare la richiesta che, prima di separarsi da Snam-rete gas, gli ci vuole il tempo per disfare quello che ha fatto. La storia di una certa Penelope, maestra nel fare e disfare per non arrivare mai al dunque, è troppo nota per essere riproposta impunemente.

Detto questo, a nostro parere (come abbiamo già scritto su queste colonne), nella sostanza la separazione della proprietà della rete gas da Eni è una battaglia più ideologica che di contenuto, con effetti che potranno essere valutati solo nel lungo periodo. Non si può contrabbandare l'idea che la separazione della rete gas avrebbe come effetto immediato l'abbassamento dei prezzi del gas. E perché mai? I prezzi del gas li fanno coloro che importano e vendono gas in Italia. Non ci sono congestioni nella rete interna del gas e non c'è discrezionalità nel garantire o negare l'accesso alla rete italiana. Dunque è dalla concorrenza esterna o dalla limitazione del potere di mercato interno che può derivare un minor prezzo del gas. Ma questo è un problema ben più complicato e non di separazione della rete (il caso elettrico è diverso).

Dato a Cesare quello che è di Cesare, ribadiamo tuttavia che ci sembra che i tempi siano ormai maturi per passare dalle parole ai fatti e organizzare la cessione del controllo di Snam da parte di Eni. Infatti, oltre che a Roma, anche a Bruxelles si sono convinti che la separa-

zione proprietaria della rete gas sia necessaria. Sotto le pressioni esterne, la Commissione ha sì confezionato nella Direttiva 2009/73 anche la soluzione dell'ITO, ma si tratta di un'alternativa avvelenata che, se realizzata senza cercare di svuotare quanto previsto dalla Direttiva, a nostro parere, è peggio per tutti. Dunque che l'Eni si rassegni e si predisponga a cedere Snam senza accampare scuse del tipo che bisogna aspettare che i prezzi di borsa siano adeguati. Di tempo ne ha già avuto e non ha portato argomenti sufficienti per convincere dell'indispensabilità del mantenimento del possesso di Snam. Adesso è tempo di agire, chiedendo semmai che anche gli altri Stati membri attuino correttamente la Direttiva.

La cessione di Snam da parte di Eni può però sollevare un ultimo problema che ci siamo creati con le nostre mani. L'idea che circola da tempo è quella di passare il controllo di Snam da Eni a Cassa Depositi e Prestiti. E' una soluzione coerente con gli interessi nazionali che potrebbe essere accettata da tutti in quanto mantenere sotto il controllo (indiretto) pubblico un'infrastruttura come la rete di trasporto del gas può dare garanzie ad utenti e consumatori, per oggi e per domani. Sfortunatamente Antonio Catricalà, appena insediato alla presidenza dell'Antitrust nel 2005, confezionò un parere di questo tipo quando Enel dovette cedere la rete elettrica a CDP: d'accordo per la cessione, ma CDP non può controllare Terna ed avere partecipazioni in Enel perché nascerebbe un conflitto di interessi. Cinque anni dopo (c'era tempo fino al 2009 per ade-

guarsi ma, nel paese che ha inventato un decreto "mille proroghe" annuale, è stato accordato un ulteriore anno di tempo) la soluzione fu trovata in uno scambio di figurine: CDP cedette al ministero del Tesoro le sue azioni Enel e ricevette in cambio azioni Eni. Oggi CDP è l'azionista di riferimento di Eni con il 26,4% delle azioni. Se dunque CDP divenisse anche l'azionista di riferimento di Snam il successore di Catricalà, per coerenza, dovrebbe dire: d'accordo, ma CDP ceda la partecipazione in Eni. Se questo avvenisse e lo stato italiano non volesse perdere il controllo di Eni non ci sarebbero più "figurine" di valore adeguato da scambiare (Eni al Tesoro contro che cosa?).

La fantasia dei consulenti finanziari è certamente molto sviluppata (l'hanno dimostrato abbondantemente portando il mondo sull'orlo del fallimento in questi anni) e potrà trovare una soluzione. Noi ci permettiamo provocatoriamente (ma anche gratuitamente) di suggerirne una: facciamo comperare il 30% delle azioni Snam da Terna. Non perché ci siano sinergie industriali, ma perché Terna sarebbe un soggetto capace di raccogliere i fondi necessari. Per l'Antitrust non dovrebbero esserci problemi. Come vedeva un conflitto di interessi se CDP controllava sia Terna che Enel, ma non ne intravedeva uno se il ministero del Tesoro controllava Enel e CDP che controllava Terna, così non dovrebbe vedere conflitti di interesse se CDP controlla Eni e Terna che controlla Snam.

Da buoni italiani sappiamo crearci problemi, ma sapremmo anche risolverli all'italiana. ■